

**IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

<b>Dott. Valeria Zancan</b>	<b>Presidente est.</b>
<b>Dott. Vittoria Sodani</b>	<b>Giudice</b>
<b>Dott. Diego Turcati</b>	<b>Giudice onorario</b>
<b>Dott. Maurizia Zanco</b>	<b>Giudice onorario</b>

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

In data 23.09.2016 , rappresentato dall' avv.to Francesco Mason del foro di Venezia, ha presentato reclamo avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Venezia in data 13.09.2016 che, ritenendo il reclamante maggiorenne, ha dichiarato estinto il procedimento di tutela n. 3206/2015 aperto nell'interesse del Souma.

Dagli atti depositati dal reclamante risulta infatti che al ragazzo, inizialmente privo di documenti, venne nominato un tutore e consegnato un permesso di soggiorno che riporta le generalità e la data di nascita dichiarate nell' atto di reclamo ( ).

Su richiesta del Prefetto vennero poi effettuati accertamenti sull' età anagrafica e il giovane fu sottoposto ad esame radiografico presso l' "Ospedale dell' Angelo" di Mestre. L'esame radiografico eseguito il 4.02.2016 ebbe il seguente esito: *«l' età ossea, valutata su esame radiologico del polso sinistro, secondo i parametri di Greulich e Pile, corrisponde a quella di un soggetto di sesso maschile di anni 19».*

Valorizzando l'esito del citato esame, il GT di Venezia desunse che, nel mese di settembre 2016, il avrebbe avuto circa 19 anni e mezzo e quindi estinse il procedimento di tutela.

Nell' atto di reclamo il ricorrente ha sostenuto invece di essere nato in data e di essere stato quindi minorenni al momento della decisione del GT e ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto inesatta e pregiudizievole nei suoi confronti il provvedimento impugnato. Il ha poi indicato l' interesse a rimuovere il provvedimento impugnato anche dopo la maggiore età in quanto, ai fini di eventualmente ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, potrebbe essergli di pregiudizio una decisione dalla quale potrebbe desumersi che il abbia fornito false generalità.

In ragione della dichiarata minore età, il Tribunale ha nominato un curatore speciale che potesse assistere in giudizio il ragazzo e il nominato curatore speciale ha fatto proprie le istanze di cui al ricorso introduttivo così sanando l' originario difetto di rappresentanza del soggetto (asseritamente) minore di età.

Osserva il Collegio che il reclamante ha dichiarato alla Questura di Venezia e all' Autorità preposta al rilascio del riconoscimento della protezione internazionale di essere nato il (doc. 2) così come

risulta dal certificato di nazionalità del Burkina Faso allegato al reclamo (doc. 7) e dall' estratto d' atto di nascita allegato alla nota di deposito del 25.10.2016.

L'esame radiologico è quindi in contrasto con le dichiarazioni del reclamante e con i documenti da lui prodotti, ma è anche in contrasto con la data di nascita indicata nel referto radiografico dal cui esame sembra che il            abbia dichiarato ai sanitari dell' Ospedale di Mestre di essere nato il 31.12.1999 cioè circa    anno dopo la data di nascita indicata nel reclamo!

Fatta tale premessa, osserva il Tribunale che la rilevanza probatoria dei documenti anagrafici provenienti da una autorità estera è modesta, in quanto si tratta di atti non fidejacenti in Italia che, quand' anche autentici, potrebbero riferirsi a persona diversa dal reclamante posto che nessuno dei documenti riporta la fotografia dell' odierno reclamante o fornisce elementi per ritenere che l' odierno reclamante sia la stessa persona menzionata nel certificato anagrafico.

L'incertezza sull' età anagrafica del reclamante può quindi essere ricondotta al contrasto tra l' età dichiarata e l'esito dell' esame radiologico.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità, affrontando tematiche relative alla determinazione della competenza del giudice ordinario o minorile, ha ritenuto che gli esiti di esami radiologici costituiscano prova adeguata della maggiore età. (Sez. 1, n. 35890 del 18/07/2012).

Malgrado ciò il Tribunale ritiene di non poter affermare con certezza che il reclamante fosse maggiorenne alla data di emissione del provvedimento reclamato.

L'accertamento dell'età anagrafica tramite esame radiografico è infatti questione problematica e dall' esito incerto -come ha ben spiegato il Souma nell' atto di reclamo alle pagg. 8 e ss.- e, nei casi di dubbio, la legge impone di presumere la minore età (art. 8, comma 2 DPR n. 488/88).

Il Tribunale di Torino con una recente pronuncia in data 27.01.2014 il cui contenuto si condivide e si intende richiamato ha evidenziato, seppure ad altri fini, che gli accertamenti radiologici non sono in grado di fornire risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia di età compatibile con i risultati ottenuti e che il *range* di compatibilità, a seconda del tipo di accertamento eseguito, può variare in misura più o meno ampia perchè più o meno ampio è il margine di errore possibile.

Certamente abbastanza ampio è quello che deriva dall' utilizzo dei parametri di Greulich e Pyle indicati nel referto medico valutato dal GT in quanto tali parametri corrispondono a tabelle auxologiche basate su radiografie di adolescenti nati a Cleveland negli anni '950 e devono ritenersi inidonei ad accertare quale sia, nel 2016, l'età anagrafica di un ragazzo africano.

Gli accertamenti sull' età del            presentano un ulteriore elemento di criticità perchè, oltre a non essere fondati su tabelle auxologiche del Paese di provenienza del reclamante o di un Paese prossimo, si limitano all' esame della radiografia mentre sarebbe necessario un approccio multidimensionale che tenesse conto non solo del grado di maturazione ossea desumibile dal referto radiologico, ma anche dell'esame fisico svolto da un pediatra (misurazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stato di dentizione etc).

Ciò senza contare l'ulteriore fattore di incertezza determinato da componenti soggettive del singolo individuo, legate a fattori di tipo genetico, etnico, dal tipo di alimentazione, dal livello socio-economico etc. L'efficacia probatoria della diagnosi di età riportata nel referto valorizzato dal GT non può dunque essere ritenuta affidabile e il margine di errore di valutazione potrebbe rendere l'età reale del reclamante compatibile con l'età dichiarata e, comunque, con una età inferiore agli anni 18.

In conclusione, non potendosi escludere che il reclamante sia tutt'ora minorenne, nell'incertezza, si deve presumere la minore età e la conseguente necessità di mantenere aperta la tutela.

Il reclamo va pertanto accolto.

P. Q. M.


Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

Accoglie il reclamo proposto in data 23.09.2016 da \_\_\_\_\_, rappresentato dal curatore speciale avv.to Lara Sereno e \_\_\_\_\_, per l'effetto, riforma il provvedimento del GT di Venezia in data 13.09.2016 e dispone che venga riaperta la tutela in favore del reclamante, fino al compimento della maggiore età (23.12.2016).


Si comunichi al ricorrente, al curatore speciale, al GT e al PM.

Venezia, 2.12.2016

Il Giudice est.



Il Presidente



Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonio SPECCHIO

Depositato in cancelleria 23 DIC 2016  
23 DIC 2016

Venezia,

Il cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonio SPECCHIO